

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3207

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1998

Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria
per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
deprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge realizza una linea di continuità con i precedenti provvedimenti che hanno assicurato annualmente le risorse finanziarie aggiuntive per le aree depresse del Paese, in armonia con gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'Unione europea.

Nel rispetto, quindi, delle finalità di sviluppo sociale ed economico di tali aree, viene disposta la normativa occorrente per autorizzare la spesa sulla base delle risorse a tal fine preordinate dalla legge finanziaria per il 1998.

Relativamente al comma 1, recante tale autorizzazione di spesa, va rilevato che, fermo restando l'arco pluriennale entro il quale la complessiva autorizzazione medesima viene articolata (anni dal 1999 al 2004), occorre segnalare che nel rispetto del principio affermato dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, le nuove ed ulteriori risorse che il presente disegno di legge pone a disposizione delle aree depresse del territorio nazionale non saranno più ricavate da operazioni finanziarie, bensì iscritte direttamente in bilancio nell'arco temporale sopraindicato e quindi nella Tabella F annualmente allegata alla legge finanziaria.

Le complessive risorse, ammontanti a 12.200 miliardi di lire, saranno ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) secondo logiche di politica economico-finanziaria e di politica di settore, sulla base dei nuovi orientamenti derivanti dall'attuazione della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del conseguente decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha, tra l'altro, riconsiderato in tali termini il ruolo del CIPE.

In tale contesto assume particolare rilevanza la previsione concernente un criterio di fondo da assumere ai fini della ripartizione da parte del CIPE. In relazione non solo all'impegno derivante dall'accordo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996 circa l'attuazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggior tensione occupazionale, ma anche al fine di assicurare produttività alla finanza pubblica nel senso di non vanificare gli interventi già in corso di realizzazione, il presente disegno di legge sottolinea la priorità della destinazione delle risorse al completamento degli interventi oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per i quali siano accertate le condizioni di attualità e di cantierabilità dell'intervento. Si tratta, com'è noto, di rilevanti interventi i cui cantieri erano rimasti inoperanti per effetto di contenziosi aventi anche matrici di ordine finanziario. In tale stato di cose è stato considerato di rilevante interesse assicurare prioritariamente la riapertura dei cantieri ed il completamento delle opere, al molteplice fine di sollecitare la ripresa occupazionale, di non compromettere la validità dei lavori finora eseguiti, il cui abbandono comporterebbe gravissimi effetti di deterioramento delle opere realizzate, e quindi di attribuire un valore reale alla spesa pubblica finora realizzata. A tali funzioni sono stati, com'è noto, destinati Commissari *ad acta*, nominati dal Governo e rivestenti caratteri di straordinarietà.

Il comma 2 si propone di perseguire un obiettivo specifico, in piena coerenza con quanto già esposto al comma 1.

Si tratta in realtà di consentire in particolare l'accelerazione dei lavori relativi ai progetti a suo tempo finanziati a carico del Fondo investimenti e occupazione ed ora affidati ai commissari straordinari *ad acta* di cui all'articolo 13 sopra richiamato, per pervenire al loro completamento,

in tal senso peraltro salvaguardando gli obiettivi di occupazione che a suo tempo ispirarono il finanziamento dei progetti di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526.

Il comma 3 dell'articolo unico del presente disegno di legge reca infine le necessarie disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge si pone in linea di continuità con i precedenti provvedimenti legislativi che fin dalla trasformazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 19 dicembre 1992, n. 488, e decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) non hanno mancato di assicurare annualmente le risorse finanziarie aggiuntive per gli interventi nelle aree depresse secondo le previsioni ed i criteri all'uopo definiti dall'Unione europea.

Nel mentre i precedenti provvedimenti assicuravano dette risorse attraverso la provvista finanziaria da effettuarsi sul mercato dei capitali, in analogia a quanto in passato realizzava l'Agenzia per il Mezzogiorno; con ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, per effetto poi dell'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'attribuzione delle risorse è fatta con appostazioni dirette di bilancio da fare annualmente confluire nella Tabella F della legge finanziaria, che evidenzia le risorse destinate agli investimenti e quindi alle leggi pluriennali di spesa secondo le disposizioni previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

In applicazione della citata disposizione di cui al citato articolo 54, comma 13, l'assunzione diretta dell'onere a carico del bilancio dello Stato realizza, altresì, una minore rigidità per il bilancio medesimo in quanto, a fronte dei limiti d'impegno decennali o quindicennali in passato autorizzati per il reperimento sui mercati finanziari delle occorrenti risorse, l'attuale misura d'intervento può contenersi in un ragionevole periodo di media durata.

Invero, l'attuale disegno di legge interesserà il solo periodo 1999-2004, per un onere complessivo di 12.200 miliardi di lire, di cui una prima *tranche* di lire 1.700 miliardi per il 1999, nonché cinque ulteriori rate costanti di lire 2.100 miliardi per il quinquennio 2000-2004. Ciò, peraltro, nel rispetto anche del principio secondo il quale la proiezione degli oneri per spese in conto capitale deve attenersi ad un livello costante negli anni successivi al primo triennio.

La predetta complessiva somma di lire 12.200 miliardi tiene conto delle esigenze annualmente programmate dal CIPE e va necessariamente rispettata al fine di non determinare cadute di risorse a sostegno degli investimenti nelle aree depresse, con conseguenti gravi ripercussioni di ordine sia sociale, che economico ed occupazionale nelle aree stesse.

In un più contenuto arco temporale è poi articolata la spesa di cui al comma 2, in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1999, di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, occorrenti per il completamento dei progetti di cui alla legge n. 526 del 1982, che aveva dato luogo ad iniziative di pronta cantierabilità e tuttavia bloccatesi

per motivi di carattere anche finanziario, che hanno dato ora luogo alla nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che dovranno assicurare la riapertura di tali cantieri.

La copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato sopraindicati viene assicurata con specifici stanziamenti contenuti nella Tabella B della legge finanziaria per il triennio 1998-2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica dando priorità, nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-

ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

